



**REGOLAMENTO PER
L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI**

Area Medica e Veterinaria



PREMESSA

- 1) Ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D. lgs. n. 502/1992 l'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati; in applicazione della citata disposizione ai dirigenti sono conferibili gli incarichi previsti dal presente regolamento in conformità con i requisiti richiesti dalle vigenti normative.
- 2) Gli obiettivi e le funzioni connesse a ciascun incarico, gestionale o professionale, si sommano alle funzioni ed ai compiti, comunque, connessi al profilo e alla disciplina di appartenenza dei dirigenti, secondo i programmi di attività dei responsabili delle strutture di riferimento.
- 3) In virtù di quanto disposto dall'art. 15 del DLgs. n. 502/1992 e dall'art. 51, co. 1 e 2, del CCNL 5.12.1996 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Comparto Sanità, come integrato e innovato dagli artt. 26 e 27 del CCNL 8.6.2000, a loro volta confermati dall'art. 6 del CCNL 17.10.2008, nonché dagli artt. dal 37 al 50 del CCNL 3.11.2005 e dagli artt. 5 e 6 del CCNL 5.7.2006, all'affidamento degli incarichi dirigenziali è correlata l'attribuzione del trattamento economico di posizione.
- 4) Previa graduazione delle funzioni dirigenziali e tramite utilizzo dell'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 24 del CCNL 17/10/2008 come integrato dall'art 8 del CCCNL 06/05/2010, è attribuito il valore economico a ciascun incarico dirigenziale previsto nell'assetto organizzativo aziendale (vedi regolamento specifico);
- 5) Ad ogni dirigente in servizio come previsto deve essere conferito un incarico ai sensi del presente regolamento nell'ambito del numero e della tipologia di incarichi dirigenziali previsti nell'atto aziendale/regolamenti aziendali;
- 6) *Il presente regolamento* definisce, pertanto, le procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali di Dipartimento, di struttura complessa, semplice, struttura semplice a valenza dipartimentale, di natura professionale, sulla base di quanto previsto dagli articoli 27 e 28 dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall' art. 9 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e dall'art. 4 del D.L. 13.09.2012 n. 158 convertito in Legge 8.11.2012 n. 189.





ART. 1
INCARICHI DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- 1) Gli incarichi di Direttore di Dipartimento sono conferiti dal Direttore Generale con atto scritto e motivato, su base fiduciaria, ad un dirigente, fra i direttori di struttura complessa afferente al Dipartimento, scelto nell'ambito di una terna di idonei proposti dal Comitato di Dipartimento. In ogni caso, il Comitato s'intende validamente riunito solo alla presenza di tutti i direttori di struttura complessa afferenti al Dipartimento o dei loro sostituti individuati ai sensi dell'art. 18 CCNL 8.6.2000.
- 2) La durata degli incarichi è triennale con facoltà di rinnovo sulla base dei regolamenti aziendali.
- 3) Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di Direttore di Dipartimento e contiene, oltre agli elementi di cui all'art.6 del presente regolamento, le funzioni di controllo in materia di libera professione, nonché quelle sostitutive di datore di lavoro ex art. 18 DLgs 81/2008.
- 4) Per il periodo dell'incarico il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.



ART. 2
INCARICHI DI RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA

- 1) Gli incarichi di *Responsabile di Struttura Complessa*, di cui all'art. 27 CCNL 08-06-2000 e successive modifiche – art. 11 CCNL 03-11-2005 – art. 4 CCNL integrativo del 6-05-2010, sono conferiti con le procedure previste dal DPR 484/1997 modificato e integrato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella legge n. 189 del 8-11-2012, nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale e/o dai regolamenti regionali ed aziendali;
- 2) Gli incarichi di direttore di distretto, ove di struttura complessa, sono conferiti sulla base dei requisiti previsti dall'art. 3 sexies del Dlgs 502/1992 e dalle vigenti norme regionali;
- 3) Gli incarichi hanno durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, secondo le procedure previste contrattualmente o in base ad intervenute disposizioni di legge vigenti all'atto dei conferimenti;
- 4) Gli incarichi di struttura complessa sono soggetti a conferma al termine di un periodo di prova di 6 mesi, prorogabile per altri sei mesi a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
- 5) Per il conferimento degli incarichi di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'art 15-septies del d.lgs. 502/92.

ART. 3
INCARICHI DI RESPONSABILE DI STRUTTURA SEMPLICE

- 1) Gli incarichi di *Responsabile di Struttura Semplice*, di cui all'art. 27 comma 1 del CCNL 8.6.2000 e art. 4 del CCNL 17.10.2008, sono quelli relativi alle **Strutture Semplici** e **Strutture Semplici a Valenza Dipartimentale** individuati nel regolamento aziendale sulla graduazione delle funzioni dirigenziali e riportati nell'atto aziendale.
- 2) Gli incarichi di struttura semplice possono essere affidati ai dirigenti che, dopo aver svolto 5 anni di attività, abbiano riportato una valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico. Per





attività si intende il servizio prestato nel corrispondente ruolo e profilo e nella disciplina nel S.S.N. Per anzianità nella disciplina si intende quella di inquadramento o quella maturata nell'ambito dei relativi servizi/U.O. Nel calcolo dei 5 anni di attività rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità [art. 15 ccnl 17-10-2008 – modificato dall'art. 16 ccnl integrativo 06-05-2010].

3) Gli incarichi sono affidati con provvedimento del Direttore Generale, su proposta motivata del Direttore della Struttura Complessa cui la struttura afferisce (articolazione interna). Gli incarichi di UOSD ospedalieri e/o territoriali sono attribuiti dal Direttore Generale, sentiti i direttori di strutture complesse di afferenza del dipartimento, su proposta del Direttore del Dipartimento; per le strutture semplici ovvero UOSVD, in staff alla Direzione Strategica, la proposta di incarico è attribuita al Direttore del Dipartimento Direzionale ove costituito; in assenza del Direttore di Dipartimento, le proposte saranno effettuate dal Direttore Amministrativo e/o dal Direttore Sanitario aziendale.

4) L'Azienda, con apposito avviso interno pubblicato sul sito della ASL informa i dirigenti della disponibilità di strutture semplici da coprire, al fine di permettere la presentazione delle candidature ai dirigenti con anzianità di almeno 5 anni nella disciplina ovvero Area oggetto dell'incarico

5) L'avviso è pubblicato un mese prima della vacanza dell'incarico sul sito web aziendale e nell'ambito del Dipartimento ove afferiscono le strutture da ricoprire, per almeno 15 giorni, e contiene: la denominazione della struttura semplice, la durata dell'incarico, il profilo dirigenziale richiesto, i termini per la presentazione della domanda, l'invito a presentare il C.V. e gli elementi di valutazione.

I dirigenti interessati all'affidamento di cui all'avviso sopra citato, presentano domanda all'Azienda dichiarando il possesso dei requisiti richiesti. Alla scadenza dell'avviso le domande saranno, quindi, esaminate e comparate dal Direttore Sanitario o Amministrativo, Direttore di Dipartimento, Direttore di Struttura complessa competenti tenendo conto, in relazione alla natura e caratteristiche dell'incarico, dell'area e profilo/disciplina di appartenenza del dirigente, delle attitudini e delle capacità gestionali e professionali, dei risultati conseguiti in precedenza nell'A.S.L. e Enti del S.S.N. e delle relative valutazioni, delle specifiche competenze possedute.

6) Per l'individuazione dei candidati idonei il Direttore competente si baserà sull'esame dei curricula tenendo conto dei seguenti elementi da comparare:

- esperienza nel settore specifico;
- esperienza in altri settori dell'ASL o altre Aziende Sanitarie;
- esperienza presso soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche;
- esperienza di direzione di strutture;
- anzianità di servizio
- titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso;
- aggiornamento professionale nel settore;
- attività di docenza o pubblicazioni scientifiche nel settore;
- schede di valutazione.



7) Il Direttore competente formulerà con apposita relazione una proposta al Direttore Generale, competente alla nomina, basandosi sugli elementi di cui sopra, senza la formulazione di alcuna graduatoria e senza attribuzione di punteggi, individuando il candidato idoneo, in possesso dei requisiti di esperienza, professionalità e delle capacità manageriali richiesta in relazione alla natura dell'incarico da conferire. In caso di mancato conferimento dell'incarico, il Direttore Generale dovrà motivarlo con apposito atto.










ART. 4

INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE

- 1) Al superamento della valutazione positiva dopo il quinto anno di attività (ex art. 25 CCNL 3-II-2005), al dirigente è almeno conferito un incarico ai sensi dell'art. 27, co. 1, lett. C, CCNL 8.6.2000 e dell'art. 15, co. 4, DLgs. 502/1992 e s.m.ei., fra quelli ricompresi nel numero di incarichi professionali definito nell'Atto Aziendale/regolamenti Aziendali;
- 2) All'interno di questa tipologia d'incarichi, col presente regolamento vengono individuati, in base alla complessità e alle competenze specialistiche e professionali richieste, tre fasce di professionalità:
 - Fascia "C1": Incarichi di alta professionalità: incarichi professionali di attività specialistica assistenziale, ispettiva, di verifica e di controllo, di consulenza, studio o ricerca che richiedono un elevato grado di competenze specialistiche ed esperienza professionale.
 - Fascia "C2": Incarichi professionali: incarichi professionali che comportano esperienza professionale maggiore di cinque anni e richiedono un buon livello di autonomia da esercitare comunque nell'ambito delle direttive del responsabile della struttura di riferimento e che richiedono competenze specialistiche e professionali e contribuiscono in maniera rilevante al raggiungimento degli obiettivi della struttura.
 - Fascia "C3": incarichi professionali che comportano esperienza professionale maggiore di cinque anni per lo svolgimento di attività che richiedono una competenza specialistico-funzionale nella disciplina di appartenenza cui è riconosciuta la posizione minima unificata di equiparato;
- 3) Gli incarichi di natura professionale di cui alla lett. C), art. 27 CCNL 8.6.2000 si classificano, come detto, in "C1" - "C2" - "C3".

Incarichi di alta specializzazione [C1] conferibili, in prima applicazione, nei seguenti casi:

- Soppressione di UOS a seguito di processi di ristrutturazione, ove l'Azienda, non ritiene sia possibile la ricollocazione dei dirigenti in strutture lett. B) dell'art. 27 CCNL 08-06-2000;
- Esperienza professionale senza soluzione di continuità superiore a quindici anni, previo superamento della verifica prevista contrattualmente;
- *Dirigenti con esperienza professionale superiore ai 5 anni ma inferiore a 15, la cui attività e funzione, di elevata rilevanza specialistica e professionale, è ritenuta strategica dall'Azienda. La quota da individuare da parte aziendale sulla base degli obiettivi nazionali, regionali ed aziendali non potrà essere superiore al 10%-15%, prendendo come base di calcolo il numero totale dei dirigenti con esperienza superiore ai 15 anni;*
- incarichi professionali di consulenza, studio, verifica [C2 - C3] da conferirsi al compimento del quinto anno di attività (ex art. 15, co. 4, DLgs. 502/1992).
- Gli incarichi "C2 e C3" sono incarichi professionali che l'Azienda attribuisce dopo aver definito gli incarichi di tipologia "C1" su proposta dei direttori di struttura complessa di appartenenza;



- 
- 
- 
- 
- 
- 4) Per attività si intende il servizio prestato nel corrispondente ruolo e profilo nel S.S.N.. Nel calcolo dei 5 anni di attività rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità [art. 15 Ccnl 17-10-2008 – modificato dall'art. 16 Ccnl integrativo 06-05-2010].
- 5) Gli incarichi di cui al punto 1) del presente articolo sono affidati con atto del Direttore Generale, su proposta motivata del Direttore della Struttura Complessa cui la struttura afferisce, salvo che per le strutture Semplici dipartimentali e per le strutture in staff alla Direzione Generale per le quali è prevista la proposta dal Direttore di Dipartimento di appartenenza su indicazione del dirigente responsabile suindicato o in mancanza dalla Direzione Strategica Aziendale.



ART. 5
INCARICHI DI BASE


Per incarichi dirigenziali di natura professionale di base si intendono quelli conferiti esclusivamente ai dirigenti con meno di 5 anni di anzianità [art. 27 comma 1 lettera d) CCNL 08/06/2000]; essi hanno rilevanza all'interno della struttura di appartenenza e si caratterizzano per lo svolgimento di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico-funzionale di base nella disciplina di appartenenza.

ART. 6
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER CONFERIMENTO INCARICO

- 1) Ai sensi dell' art. 24 comma 6 del CCNL 3.11.05, l'Azienda provvede a sottoporre a ciascun dirigente il contratto individuale senza la cui sottoscrizione nessuno degli effetti giuridici ed economici, connessi all'attribuzione dell'incarico dirigenziale può attivarsi. Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni dalla del provvedimento relativo all'incarico da ricoprire.
- 2) Il contratto individuale contiene:
- la tipologia del rapporto di lavoro
 - la data di inizio e (per i tempi determinati) finale
 - l'area e la disciplina di appartenenza
 - l'incarico conferito, la Direzione/Dipartimento/struttura complessa di appartenenza, gli obiettivi, la durata e la retribuzione di posizione connessa all'incarico
 - periodo di prova ove previsto
 - doveri del dipendente
 - richiamo alle norme in materia di preavviso, incompatibilità conflitto di interessi
 - richiamo al trattamento economico previsto dai contratti di lavoro nel tempo vigenti
- 
- 

ART. 7
DURATA DEGLI INCARICHI



- 1) Fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo, gli incarichi dirigenziali oggetto del presente regolamento hanno la seguente durata:
- Per gli incarichi di Direttore di Dipartimento e di Struttura complessa si rimanda a quanto indicato nell'art. 1 e art. 2 del presente regolamento;
 - incarichi di struttura semplice: da 3 a 5 anni con facoltà di rinnovo;
- 

- incarichi di natura professionale anche di elevata specializzazione: da 3 a 5 anni con facoltà di rinnovo
- incarichi di natura professionale di base: 5 anni, prorogabili da 1 a 3 anni in caso di valutazione negativa.

- 2) La durata degli incarichi è connessa alla loro natura.
- 3) La durata dell'incarico fermo restando quanto indicato al punto 1) del presente articolo, può essere più breve solo nel caso in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con le procedure di cui all'art. 30 del CCNL 3-II-2005, ovvero in tutti i casi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale che prevedano una riduzione delle unità operative.

ART. 8 **CUMULO DEGLI INCARICHI**

- 1) A ciascun dirigente di norma può essere attribuito un solo incarico dirigenziale.
- 2) Solo per specifiche e motivate esigenze organizzative connesse a temporanee carenze di organico rivenienti: da blocchi del turn-over e dalle procedure per le autorizzazioni alle deroghe ai concorsi nonché per altri motivi per i quali non è possibile ricorrere alle sostituzioni ex art. 18 CCNL 2000, al dirigente affidatario già di un incarico dirigenziale, può essere conferito, in via transitoria, un incarico aggiuntivo "ad interim" per la durata di massimo un anno" per sostituzione su posti vacanti già previsti in dotazione organica. In tali casi, per il maggior impegno sostenuto, al dirigente sarà attribuita una ulteriore quota della retribuzione di risultato spettante in relazione alla valutazione ottenuta in proporzione alla durata della sostituzione.

ART. 9 **GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI**

- 1) L'affidamento degli incarichi dirigenziali è correlato all'attribuzione del trattamento economico di posizione differenziato sulla base della graduazione delle funzioni stabilita da apposito regolamento aziendale.

ART. 10 **CONFERMA - MODIFICA - REVOCA DEGLI INCARICHI**

- 1) Gli incarichi dirigenziali cessano di diritto alla scadenza per gli stessi prevista; tuttavia in ragione delle esigenze di continuità delle attività amministrative ed assistenziali, e fatta salva ogni diversa previsione da parte dell'Azienda, gli incarichi dirigenziali continuano a produrre effetti dopo la loro scadenza sino al loro rinnovo o all'attribuzione di un nuovo incarico, da effettuarsi in ogni caso previa valutazione.
- 2) Alla scadenza dell'incarico, nonché negli altri casi previsti dalla norme vigenti, ogni dirigente è sottoposto alle valutazioni del Collegio Tecnico di cui all'art. 26 comma 2) del Ccnl 3 novembre 2005, costituiti con deliberazione del Direttore Generale su proposta del Collegio di Direzione (per le modalità di funzionamento del Collegi Tecnici si rinvia alla specifica regolamentazione o comunque secondo la disciplina nel tempo vigente);

ASLBA

5) *L'esito positivo* della valutazione da parte del Collegio Tecnico produce i seguenti effetti:

- a) Per i dirigenti di struttura complessa, semplice, semplice dipartimentale/ad alta valenza strategica e per gli incarichi professionali anche di elevata specializzazione, alla scadenza dell'incarico realizza la condizione per la conferma dell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro incarico della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico.
- b) Per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno, si realizza la condizione per:
 - Il conferimento di incarichi di natura professionale di consulenza, studio, verifica (C1-C2-C3) nonché la conferibilità di incarichi di direzione di strutture semplici;
 - L'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia superiore, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente;
 - L'attribuzione della retribuzione di posizione minima unificata di equiparato (ovvero di struttura semplice, ove affidatari di tale tipologia di incarico).
- c) Per i dirigenti che hanno già superato il quinquennio, il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività, al maturare dell'esperienza professionale quindicennale è utile, in via prioritaria, anche ai fini dell'attribuzione dell'incarico professionale di alta specializzazione (C1) per il quale, con gli artt. 5 e 6 del CCNL 5.7.2006 si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima unificata, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente;

4) *L'esito negativo* da parte del Collegio Tecnico produce i seguenti effetti:

- a) Per i dirigenti di struttura complessa realizza la condizione per la non conferma nell'incarico e il mantenimento in servizio con altro incarico tra quelli ricompresi nelle tipologie dell'art. 27 lettera b) e c) del CCNL 8-06-2000;
 - b) Per i restanti dirigenti di struttura semplice, semplice dipartimentale/ad alta valenza strategica realizza la condizione per la non conferma nell'incarico e l'affidamento di un incarico tra quelli previsti dall'art. 27 lettera c) del CCNL 8-06-2000;
 - c) Per i dirigenti con meno di cinque anni, al termine del quinquennio il ritardo di un anno nell'eventuale conferimento di un nuovo incarico tra quelli compresi nelle tipologie b) e c) dell'art. 27 lettera b) e c) del CCNL 8-06-2000;
- 5) Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati prima della loro scadenza in caso di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale ed in modo espresso nei casi di cui all'art. 21, del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
- 6) Le valutazioni sono effettuate di norma entro la data di scadenza dell'incarico.

ART. 11

AFFIDAMENTO DI INCARICO DIVERSO

- 1) Ai sensi dell'art. 9 comma 32 del DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010, alla scadenza dell'incarico conferito, anche per effetto di processi di riorganizzazione, ancorchè in assenza di valutazione negativa, al dirigente può essere conferito un incarico diverso da quello precedentemente svolto anche di valore economico inferiore.

ART. 12

NORMA DI SALVAGUARDIA

- 1) Qualora in relazione a processi di riorganizzazione aziendale venga affidato a un dirigente, prima della scadenza del termine dell'incarico attualmente rivestito, un incarico diverso con retribuzione inferiore,



il dirigente conserva ad personam la retribuzione di posizione precedente fino alla scadenza naturale del contratto individuale.

ART. 13
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla legislazione vigente ed alle disposizioni di cui al vigente CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.



